

Parroco don A. Paolo Zucchetti
telefono: 027530325
cellulare: 3336657074
Email: donpaoloz@gmail.com

Parrocchia SS Carlo e Anna – Segrate, S. Felice
telefono e fax: 027530325
Sito internet: www.sanfelice.it
Email: sanfelice@chiesadimilano.it

18 07 2021



INSIEME

Se vuoi ricevere questa pubblicazione via mail, richiedila al seguente indirizzo elettronico:

insieme.santincarloeanna@gmail.com

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

Dossier La famiglia a cinque anni dall'*Amoris laetitia*

LA PASTORALE GIUDIZIARIA

Fine dell'unione coniugale e famiglie in difficoltà

IL NUOVO PROCESSO MATRIMONIALE CANONICO

di Manuel J. Arroba Conde giurista, Università Lateranense. Da Vita Pastorale, giugno 2021

La rottura del matrimonio è la maggiore sfida pastorale che incombe sulla famiglia. Altri aspetti della crisi possono dipendere da motivi esterni e non sfociare nella divisione del nucleo familiare; la fine dell'unione coniugale dipende invece dalla volontà di uno o di entrambi gli interessati e comporta la conclusione della vita familiare ordinaria.

1. Il concetto di "desiderio di famiglia" e la protezione giuridica del matrimonio. La riflessione sinodale e *Amoris laetitia* promuovono un discernimento per distinguere le situazioni e favorire l'attenzione che, nell'opera di evangelizzazione, merita una buona esperienza di famiglia. Il Magistero sul punto è costante, ma ora si ripropone partendo dal "desiderio di famiglia", esprimendo così due convinzioni: che il Signore ha depositato nel cuore di ogni persona l'aspirazione ad avere relazioni di amore oblativo, creativo e reciproco, come quelle familiari, e che l'impegno che esse richiedono non è di ostacolo ma di supporto alla condizione della persona quale essere chiamato alla libertà. Ciò supera l'approccio solo sociologico all'instabilità coniugale, che induce a interpretarla sempre come segno di mancata stima per i valori familiari. Bisogna essere cauti e valutare come ipotesi del fallimento coniugale la volontà di dar corso al desiderio di famiglia, di porre fine a esperienze non positive, spesso perché iniziate senza i presupposti per risultare esperienze buone.

Gli ordinamenti giuridici proteggono il matrimonio come base della famiglia, stabilendo i requisiti per accedervi, fissando gli obblighi che comporta e favorendo la sua stabilità, perfino dopo un fallimento, rimanendo doveri verso la prole e l'altro coniuge. Il diritto matrimoniale statuale si è orientato all'equiparazione tra "interessi della famiglia" e "interessi dei membri". Tale impostazione personalistica si considera una conquista senza ritorno, nonostante abbia comportato maggiore instabilità, per

aver fatto dipendere il mantenimento del vincolo dal mantenimento dell'interesse affettivo.

2. Senso vocazionale della protezione giuridica del matrimonio canonico. Nella Chiesa il matrimonio si considera istituzione portatrice di valori di interesse pubblico sui quali ritiene di non poter disporre in maniera arbitraria e di dover agire in assoluta coerenza con il Vangelo. Che non sia nella disponibilità della Chiesa stabilire gli elementi essenziali del matrimonio (tra cui la perpetuità del vincolo), così come non è nella disponibilità dei coniugi la sua permanenza o dissoluzione (come succede invece nei diritti statuali), non significa che si possa prescindere dal suo valore come vocazione: un modo di rispondere alla chiamata alla santità che riceve ogni fedele come invito a cercare la sua realizzazione personale secondo il progetto di amore proposto e vissuto da Gesù.

Caratteristica propria della vocazione coniugale è il desiderio di assumere come progetto di vita quello dell'amore condiviso in complementarità, facendo consistere la propria felicità nel riuscire a rendere felice l'altro coniuge nella quotidianità. Gli elementi personalistici del matrimonio cristiano sono quindi indispensabili, non per cedimento all'evoluzione sociale ma per la corretta comprensione dell'unione coniugale come realtà giuridica e vocazionale, sacramento tra battezzati, dal quale i coniugi ricevono capacità di rispondere a tale progetto di vita. Tale grazia non si sostituisce alla libertà e agli sforzi dei coniugi nella loro autonomia, ma permette di comprendere e superare la loro non assoluta autosufficienza nell'affrontare le vicende svariate che presenta la quotidianità coniugale.

3. Il fallimento coniugale e gli atteggiamenti pastorali rinnovati di fronte ad esso. La peculiare dimensione quotidiana e interpersonale del matrimonio implica che l'ideale della comunità di vita e amore si dispieghi in vicendevoli rapporti e in aspettative reciproche costanti. Ciò esige specifica preparazione e permanente disponibilità, le cui carenze possono generare la patologia del matrimonio. La legge della Chiesa stabilisce i minimi di preparazione e intenzione per celebrare valido matrimonio, capace di sostenere un progetto coniugale autentico, anche se si presume che ogni persona, in quanto chiamata ad amare e a essere amata, possiede l'inclinazione ad assumere questo stato di vita.

Non sempre l'allontanamento dall'ideale deriva da mancanza di intenzione o di adeguata capacità e preparazione. La vocazione coniugale riposa sulla libertà personale, esposta a confondere le esigenze di felicità con pretese di gratificazione immediata; perciò la libertà include la possibilità di venir meno alle proprie responsabilità, anche quelle validamente assunte. Ci sono due atteggiamenti di fondo nell'approccio pastorale ai fallimenti matrimoniali.

Il primo riguarda il modo di annunciare la Buona novella in tali circostanze. La legge canonica, in quanto tenta di tradurre l'ideale evangelico, non può tutelare una deriva egoista che provochi il venir meno agli ideali validamente assunti e non onorati per aver confuso la felicità personale con la gratificazione immediata e costante. La persona del fedele però, colpevole o innocente, qualsiasi sia stata la causa del fallimento, non è mai estromessa dal fine ultimo della legge della Chiesa (la salvezza, ca. 1752). Le norme canoniche, incluse quelle relative alla legittima separazione, sono

poste in funzione della centralità della persona come permanente destinataria della Buona novella.

Il secondo riguarda lo sforzo per comprendere con equilibrio l'esperienza vissuta, mettendo in adeguata relazione la persona del coniuge, che dopo il fallimento bussava alle porte degli operatori pastorali e l'orientamento generale della Chiesa stessa. Il protagonista di un fallimento conosce meglio di nessuno altro i fatti vissuti, ma può non avere la percezione obiettiva delle cause ultime (per rimozione, elaborazione del dolore, autoassoluzione...); potrà credere che nel suo caso si è verificato soltanto un deterioramento dell'ideale. L'orientamento dell'azione pastorale della Chiesa, soprattutto dopo la riforma dei processi, dovrebbe essere di segno opposto. Senza dimenticare il ruolo che spetta nel fallimento alla libertà, la Chiesa deve agire secondo quanto esige l'annuncio di cui è testimone: come immagine del Creatore, chiamata ad amare ed essere amata, la persona ripone nell'amore il senso della sua vita; perciò, dinanzi al fallimento di un progetto di amore, la Chiesa offre mezzi per rivederlo in profondità e constata spesso nel fallimento progetti di amore solo apparenti, senza i requisiti richiesti di preparazione e intenzione. Tra i mezzi di revisione si annovera la pastorale giudiziale.

4. Pastorale familiare ordinaria e pastorale giudiziaria. Con la riforma dei processi matrimoniali promulgata da papa Francesco nel 2015 si è consolidata l'idea che i tribunali non sono gli unici soggetti della pastorale giudiziaria. La loro opera non è equiparabile a quella svolta dagli operatori diretti di pastorale. Questi non si devono addentrare in temi che non conoscono a sufficienza. Allo stesso tempo, sia perché certe cose debbono essere conosciute da tutti, sia per la differenza tra l'affetto pastorale diretto e quello indiretto della struttura giudiziaria, gli operatori di pastorale ordinaria debbono avere conoscenze sufficienti per incoraggiare il fedele in situazione di fragilità coniugale a rivedere a fondo, con i mezzi offerti dalla Chiesa, l'esperienza coniugale passata.

Una chiave di volta della riforma è l'istituzione formale di una fase preprocessuale o pastorale, condotta da fedeli esperti in varie discipline e volta a offrire informazione, consiglio e mediazione. Come ogni approccio pastorale autentico, anche quello giudiziale dev'essere inteso nella prospettiva dell'arte dell'accompagnamento, che non soccombe alla cultura del veloce, per evitare di offrire soluzioni fondate su apparenze e non sulla verità. Tale accompagnamento rifugge pure dal primato dell'intimo e del privato, per non offrire terapie utili a fasciare solo da fuori le ferite, senza guarirle, per non consentire di mettere il dito nella piaga, anche se fa male. Un accompagnamento autentico suscita fiducia per assumere l'onere di «togliersi i sandali davanti alla terra santa che è l'altro»; questa indicazione di EG esprime il senso del "contraddittorio giudiziale": non si tratta di promuovere contrapposizioni ostili ma di suscitare disponibilità a offrire la propria versione dei fatti in adeguata comunicazione, anche autocritica, con la versione dell'altro.

L'informazione serve a smontare errori sui motivi di nullità, sulla difficoltà di provarli se si oppone l'altra parte, sulla natura quasi penale della causa e circa i costi. Bisogna avere dei tribunali ecclesiastici competenti; nella riforma si è ampliata la scelta permettendo di rivolgersi a quello del domicilio delle parti, del luogo dove furono

celebrate le nozze o della raccolta delle prove. Nella riforma s'è introdotta la possibilità di procedere per una via più breve, se si danno certe condizioni da constatare nella fase preprocessuale: che le parti siano d'accordo sui fatti da addurre e che sui medesimi vi siano circostanze chiare da cui sia possibile desumere la nullità con alta probabilità.

Il motivo di nullità può riguardare la persona che ha l'iniziativa del processo (attore), oppure l'altro coniuge (convenuto) o entrambi. Anche se si consente l'autodifesa, l'aiuto di un avvocato agevola l'impostazione adeguata della causa e facilita le notifiche. Si deve aiutare la persona a capire il valore pedagogico del contributo economico che offre alla Chiesa (modesto, non più di 525,00 €) o al professionista che la assiste (con onorari anche modesti rispetto ai processi civili), sfatando, sopra ogni altra cosa, l'idea che la giustizia ecclesiastica sia preclusa a chi è senza mezzi economici. Affermare la nullità non richiede l'accordo dei coniugi ma poter dimostrare la verità, la cui scoperta esige di garantire la partecipazione di entrambi. Chi promuove la causa deve sapere che, se l'altro coniuge decide di non presentarsi, il processo andrà avanti ugualmente. La legge, anche se tende ad assicurare la partecipazione dei due, lo fa in modalità diverse dei processi civili, evitando di aggiungere altre sofferenze a quella già vissuta col fallimento. Il processo si incentra nei motivi di nullità e non in responsabilità o colpe di ciascuno. Può essere di aiuto pastorale chiarire alle persone che il vero convenuto nel processo è il matrimonio, come si deduce dalla presenza di un difensore del vincolo. Bisogna informare in questa linea il coniuge convenuto; anzi, le nuove norme consentono che i coniugi promuovano congiuntamente la causa anche nei processi ordinari.

5. Altre novità afferenti lo sviluppo del processo. Sono necessarie prove per corroborare con certezza morale i fatti che provocano la nullità; sul punto, nella fase pastorale bisogna ricordare due novità:

a) L'aver formulato in positivo il valore delle dichiarazioni di parte come possibile prova piena. I motivi di nullità sono fondati in fatti personali, a volte intimi, per cui la prima fonte di prova sono le parti; le loro versioni possono essere coincidenti e suffragate da documenti o da testi; se il fatto più importante da accertare è conosciuto solo dalla parte alla quale riguarda, senza possibilità di conferma né dall'altra parte né dai testi, la certezza su di esso non si esclude, purché dalle altre prove emergano indizi o circostanze coerenti, e si dimostri che la persona agisce per motivi di coscienza, incompatibili con dire falsità.

b) La seconda è la menzione nella norma sull'intervento di un teste di credibilità, che avvalori la sincerità soggettiva della parte; tale contributo giustifica il coinvolgimento nel processo di operatori pastorali conoscitori delle parti.

Una novità rilevante è l'abolizione del precedente obbligo di ottenere due decisioni conformi per l'annotazione ufficiale della nullità nei libri appositi. Rimane il diritto di appello del coniuge contrario alla nullità o del difensore del vincolo. Il tribunale di appello può confermare per decreto la decisione affermativa o riaprire il caso per ottenere più prove; contro le decisioni negative l'attore può ugualmente appellare.

APPUNTAMENTI

LUNEDI 19 LUGLIO

h 07,30 S. Messa

MARTEDI 20 LUGLIO

h 18,30 S. Messa

MERCOLEDI 21 LUGLIO

h 07,30 S. Messa

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

h 18,30 S. Messa

VENERDÌ 23 LUGLIO

h 07,30 S. Messa

SABATO 24 LUGLIO

dalle 17,00 Confessioni

h 18,30 S. Messa vigiliare

DOMENICA 25 LUGLIO – IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE

h 09,00 S. Messa

h 10,15 S. Messa

h 18,30 S. Messa

ORARI S. MESSE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

È sospesa la S. Messa festiva delle ore 11,30.

Dal 5 luglio al 27 agosto la S. Messa feriale del lunedì, mercoledì e venerdì delle ore 9 è anticipata alle ore 7,30.

Nel mese di luglio alla domenica verrà celebrata la S. Messa alle ore 12 presso la Cappella dell'Idroscalo

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Il prossimo corso si terrà in Parrocchia nei mesi di settembre e ottobre. Le coppie interessate possono prendere contatto con don Paolo